

Settore 2 - Economico Finanziario

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

**N. 122 del Registro di Settore
del 17/11/2021**

**N. 340 del Registro Generale
del 17/11/2021**

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito in favore del Segretario Comunale (Contratti rep nn. 571 e 572 del 2021)

Il giorno **17/11/2021**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che nell'adempimento delle proprie attività, l'Amministrazione riscuote, ai sensi della Legge 08.06.1962, n. 604 e ss. mm., abrogata dal D.P.R. 04.12.1997, n. 465, con esclusione degli articoli n. 40, 41 e 42, nonché della tabella allegata "D", come modificata da ultimo dall'art. 19-ter della Legge n. 440/1987, i diritti di segreteria sugli atti e nelle misure indicate nella suddetta tabella; VISTO l'art. 30, comma 2, della Legge 15.11.1973, n. 734, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, il quale dispone che: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia";

VISTI – l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90, che ha abrogato l'art. 41, comma 4, della L. 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014; - il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito; - la L. 11/08/2014 n. 114, di conversione del D.L. n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

VISTO altresì il comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale dispone che: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

DATO ATTO che il Segretario Comunale in servizio di reggenza a scavalco presso il Comune di Zollino dott. Giuseppe Borgia è inquadrato nella fascia A;

VISTE le diverse sentenze del Giudice del Lavoro (v. Tribunale di Milano n. 1539/2016, n.2516/2016, n.2157/2017; n.1386/2017; n. 2960/2017; Tribunale di Busto Arsizio n. 307/2016; n. 438/2017; 446/2017; Tribunale di Taranto n. 3269/2016; Tribunale di Brescia n.1486/2016; Tribunale di Bergamo n.762/2016; Tribunale di Monza n. 46/2017; Tribunale di Brescia n.75/2017 e n.272/2017; Tribunale di Verona n. 23/2017; Tribunale di Potenza n. 411/2017; Tribunale di Parma n. 250/2017; Tribunale di Pordenone n. 77/2017; n. 78/2017; Tribunale di Sassari n. 507/2017; Tribunale di Tivoli n. 1052/2017; Corte Appello Brescia n. 47/2017; Corte Costituzionale n. 75/2016) secondo cui i

diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B, C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, anche se nei Comuni di appartenenza sia presente personale di qualifica dirigenziale;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 18/SEZAUT/2018/QMIG depositata in data 30.07.2018, con la quale, in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, viene enunciato il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

DATO ATTO che il Comune di Zollino è un ente privo di personale dipendente di qualifica dirigenziale;

RITENUTO, alla luce del nuovo principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie - di poter procedere alla liquidazione in favore del Segretario Generale dott. Giuseppe Borgia dei diritti di rogito incassati dall’Ente per un importo complessivo pari ad € 2.565,66 (dal repertorio n. 571 al n. 572 del 2021), precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all’erogazione, esclusa l’IRAP, i quali verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

RICHIAMATO - l’art. 37 CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 –1999 segretari comunali e provinciali che definisce i diritti di segreteria quale voce componente della struttura della retribuzione e di conseguenza soggetta a contribuzione; - l’art. 2, comma 2, della legge 8.8.1995 n. 335 che stabilisce: “Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un’aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all’articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente” (ora complessivamente pari a 32,65 punti percentuali di cui 8,85 punti a carico del dipendente); - l’art.2115 codice civile che prevede che gli oneri contributivi, salva diversa previsione di legge, siano ripartiti tra datore di lavoro e lavoratore; - la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 123/E del 2 aprile 2008 che definisce quanto segue: “Il presupposto impositivo dell’IRAP, sulla base della disciplina che regola la materia (D.legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), si realizza in capo all’ente che eroga il compenso di lavoro dipendente (datore di lavoro) il quale rappresenta il soggetto passivo dell’imposta, cioè colui che, nella valutazione del legislatore, in quanto titolare di un’organizzazione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo” (nello stesso senso anche la Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna deliberazione n. 34/2007 parere n. 4, Tar Sardegna n. 493/2016, la sentenza della Corte di Cassazione n. 20917 del 12 settembre 2013, Corte dei Conti SS.RR. n.33/2010 e Corte dei Conti Sardegna deliberazione n. 27/2012/PAR)

RITENUTO, in considerazione di quanto innanzi esposto, che: - gli oneri riflessi debbano essere ripartiti tra il Comune e il Segretario e non posti integralmente a carico del Segretario comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2115 codice civile e 2 comma 2 della legge n.335/1995 e ss.mm.ii; - l’onere fiscale inerente l’IRAP non possa gravare sul Segretario comunale quale lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva bensì unicamente sull’Ente/datore di lavoro quale soggetto passivo dell’imposta perché il presupposto impositivo è l’autonoma organizzazione ovvero la titolarità dell’attività produttiva che è in capo all’Amministrazione e non al Segretario;

VISTA la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13.11.2017 dove è possibile leggere “Nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi vanno ripartiti tra Ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico – alcuna norma che deroghi dal Sistema ordinario di riparto degli oneri contributive. Gli oneri riflessi devono essere ripartiti tra Comune e Segretario Comunale e non posti integralmente a carico del Segretario Comunale”; la suddetta sentenza ha chiarito che l’Irapp deve essere posta integralmente a carico del Comune e non del Segretario Comunale, Ufficiale rogante. Infatti, l’art. 3, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 è chiaro nell’individuare tra i soggetti passivi dell’IRAP solo la P.A. e non i dipendenti pubblici, tra i quali, a buon diritto, rientra anche il Segretario Comunale, richiamando la Sentenza del TAR Sardegna n. 493 del 09/06/2016 con la quale è stato definito “... pacifico che soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, è l’Ente pubblico”;

VISTA inoltre la deliberazione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto con la quale il Giudice Contabile ha chiarito che gli oneri riflessi (IRAP e CPDEL) rimangono a carico del bilancio comunale poichè la "natura retributiva dei diritti di rogito" trova conferma "nel fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 16 maggio 2001";

Tenuto conto che nel periodo dal 01.01.2021 al 16.11.2021 sono stati stipulati l'atti pubblici-amministrativi rep. 571 e 572;

Verificato che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Zollino in relazione ai predetti atti (€ 2.565,66), non eccede la misura di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito riscossi per la stipula dell'atti pubblici rep. 571 e 572;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Visti:

- lo Statuto comunale;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale;

D E T E R M I N A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di prendere atto che il Comune di Zollino nel periodo dal 01.01.2021 al 16.11.2021 ha riscosso a titolo di diritti di rogito la somma di € 2.565,66, e che tali diritti di rogito riscossi nel predetto periodo, per un importo di € 2.565,66 possono essere liquidati integralmente al Segretario comunale Dott. Giuseppe Borgia, poiché non eccedenti il limite di un quinto dello stipendio in godimento.

2. di impegnare e liquidare in favore del Segretario Generale dott. Giuseppe Borgia la somma complessiva di € 2.565,66 (dal repertorio n. 571 al n. 572 del 2021) a titolo di diritti di rogito, oltre contributi previdenziali a carico dell'Ente pari al 23,8% ed IRAP pari al 8,5%;

3. Di dare atto che la somma complessiva di € 3.394,37 trova imputazione sui seguenti capitoli del corrente bilancio:

Euro 2.565,66 sul capitolo 76, Missione 1 Programma 2 del bilancio corrente;

Euro 500,00 sul capitolo 76.1 Missione 1 Programma 2 del bilancio corrente;

Euro 110,63 sul capitolo 50, Missione 1, Programma 2 del bilancio corrente;

Euro 218,08 sul capitolo 139, Missione 1, Programma 11 del bilancio corrente.

4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva sin dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente ai sensi del d.lgs.n.33/2013

Il Responsabile di Settore
f.to PERRONE DANIELA

Settore 2 - Economico Finanziario
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. **340 del 17/11/2021**

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito in favore del Segretario Comunale (Contratti rep nn. 571 e 572 del 2021)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 17/11/2021

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 17/11/2021

Il Responsabile dell'Area
PERRONE DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 19/11/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 19/11/2021

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO